

RICORSO N. 7978

UDIENZA DEL 14/12/22

SENTENZA N. *M*/23

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente          |
| 2. dr. Massimo Scuffi          | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente          |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**SFERA SOCIETA' AGRICOLA/LUIGI GALIMBERTI**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*        \*\*\*\*\*        \*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sfera Societa' Agricola srl e l'Amministratore in proprio Luigi Galimberti proponevano ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di brevetto avente titolo "Canale di servizio per coltivazioni con sistema flating" sul rilievo del mancato riscontro a ministeriale dell'Ufficio che richiedeva la regolarizzazione della descrizione e delle rivendicazioni secondo le prescrizioni del DM 33/2010.

I ricorrenti adducevano di non aver mai ricevuto la comunicazione con la relativa richiesta e quindi non poteva essere loro imputata alcuna inottemperanza.

Inoltre poiche' la suddetta ministeriale era semplicemente citata nel provvedimento di diniego lamentavano di non essere stati neppure messi in grado di capire quali integrazioni occorressero.

Si riservavano comunque di produrre documentazione ulteriore (rispetto a quella gia' allegata alla domanda e ritenuta esaustiva) per mettere all'occorrenza in grado la Commissione di pronunciarsi sulla emissione del brevetto.

Adducevano l'estrema importanza di ottenere il brevetto la cui domanda era stata presentata nel 2009 in quanto tale circostanza era condizione indispensabile per mantenere lo *status* di PMI innovativa con tutte le agevolazioni che ne conseguivano.

Con successiva memoria i ricorrenti ribadivano di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa la pretesa regolarizzazione della domanda di brevetto ne' di comprendere i passi necessari per adempiere a tali vaghe richieste.

Davano comunque atto di avere preso cognizione della documentazione asseritamente mancante provvedendo nelle more a trasmettere le richieste integrazioni che peraltro non venivano prese in considerazione dall'Ufficio in quanto ritenute tardive per essere la procedura amministrativa ormai chiusa.

Tale documentazione veniva comunque allegata alla memoria nell'ipotesi in cui la Commissione avesse inteso pronunciarsi sull'argomento anziché rimettere gli istanti nei termini rimandando la decisione all'Ufficio affinché provvedesse a riaprire la procedura.

Replicava l'Ufficio rilevando che la ministeriale era stata regolarmente comunicata con notifica a mezzo raccomandata presso la sede della Società Sfera dove aveva eletto domicilio anche Luigi Galimberti.

La notifica era avvenuta a sensi dell'art.46 DL 34/2020 con le modalità della ricezione dei plichi raccomandati in periodo pandemico dopo che l'indirizzo pec indicato nella domanda di brevetto era risultato invalido.

Assumeva pertanto che non gli poteva essere imputata alcuna omissione e confermava il proprio provvedimento di rigetto.

I ricorrenti a loro volta eccepivano che l'Ufficio non aveva fornito alcuna dimostrazione delle sue asserzioni e comunque -anche se l'indirizzo pec era errato - avrebbe potuto essere agevolmente reperito quello esatto con gli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento.

Aggiungevano che mancava la prova dell'avvenuto recapito della raccomandata e che l'indirizzo non corrispondeva alla sede legale di Sfera (ubicata in Milano) trattandosi di semplice unità locale ed operativa.

In ogni caso ,anche se la notifica fosse stata regolare ,nessuna comunicazione risultava effettuata all'altro soggetto, Luigi Galimberti, che aveva presentato la domanda di brevetto unitamente a Sfera .

Concludeva pertanto come da ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che le censure mosse dai ricorrenti all'operato dell'Ufficio sono inconsistenti alla luce della corretta sequenza procedimentale seguita dall'Amministrazione.

Risulta *per tabulas* dall'esame della ricevuta di presentazione della domanda di brevetto per invenzione industriale a nome della persona fisica Galimberti Luigi e della persona giuridica Sfera agricola srl che entrambi avevano eletto domicilio in Localita' Case Gigliaie -Gavorrano (GR)indicando la relativa PEC per le occorrenti comunicazioni.

Ora- dalla certificazione ARUBA di mancata consegna della Ministeriale contenente i rilievi dell'Ufficio - risulta che l'indirizzo PEC era sbagliato come del resto emerge dal confronto con i dati riportati sulla domanda di brevetto per cui ,trattandosi di errore di compilazione nell'inserimento sul portale da imputarsi unicamente al depositante ,l'Ufficio non era tenuto a svolgere ulteriori ricerche e/o visure per individuare il dato esatto al fine di sanare l'omissione di parte .

Cio' nondimeno l'Ufficio ha provveduto ad effettuare la notifica postale al domicilio eletto (poco importa se sede legale od unita' locale ,dovendosi fare riferimento al solo luogo di elezione ).

Ebbene,dalla ricevuta di ritorno in atti si evince chiaramente il rispetto delle modalita' prescritte dalla legislazione emergenziale dell'epoca stabilente il preventivo accertamento della presenza del destinatario(o di persona abilitata al ritiro)senza raccoglierne la firma e la successiva immissione del plico nella cassetta postale: formalita' tutte da aversi per regolarmente adempiute ,posto che la sottoscrizione apposta dall'operatore e' valsa ad attestare il compimento delle suddette modalita' di recapito(art.46 DL 34/2020).

Da tanto perciò discende che ,non essendo stato dato riscontro senza giustificato motivo alla suddetta Ministeriale esigente la regolarizzazione della documentazione brevettuale nel termine assegnato (due mesi), correttamente la domanda e' stata respinta con arresto dell'iter di concessione(art.173.4 cpi)senza possibilita' di riaprire una procedura ormai definitivamente chiusa mancando del resto n i presupposti per l'accesso a procedure "rimediali" .

IL ricorso va di conseguenza rigettato


**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso

Roma,14.12.2022


Il Cons.rel.est.

Dr.Massimo Scuffi



Il Presidente

Dr.Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Addi

7/2/23

IL SEGRETARIO

